

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Delibera del 28 gennaio 2025

in vigore dal 1° febbraio 2025

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti partecipano al procedimento di mediazione con l'assistenza di un difensore nei casi previsti dall'art. 8 comma 5 del D.lgs. n. 28/10.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte, o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale, è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione (di seguito solo 'Organismo').
2. La domanda di mediazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi anagrafici e fiscali delle parti (in caso di persone giuridiche anche la partita iva e il codice destinatario) nonché i loro recapiti anche digitali e telefonici, e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e degli Avvocati che li assistono e li difendono e presso cui effettuare le comunicazioni;
 - b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
3. La domanda di mediazione può contenere:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) l'eventuale richiesta / disponibilità di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica ex art. 8 bis del D.lgs. n. 28/10;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

- c) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, nonché l'utenza mobile, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 8 bis e ter del D.lgs. n. 28/10;
- d) in caso di mediazione demandata dal Giudice, l'ordinanza di rinvio in mediazione;
- e) provvedimento d'ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente (quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata) oppure la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;
- f) l'eventuale indicazione del mediatore tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'organismo;

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi anche Organismo) con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. Alla domanda va allegato il certificato anagrafico della parte chiamata in caso di persona fisica, la visura della CCIAA in caso di persona giuridica e lo Statuto in caso di associazioni, il documento di identità della parte in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro ex art. 28 commi 4 e 5 del DM n. 150/2023 e come indicate nelle tabelle allegate.

6. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

7. Le parti possono depositare domanda di mediazione congiunta.

Art. 3 – Adesione alla mediazione

1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio Avvocato munito di procura speciale e sostanziale, è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione e depositata non oltre la data fissata per il primo incontro.

La parte chiamata è comunque invitata a comunicare alla Segreteria dell'Organismo, almeno 5 gg. prima della data dell'incontro, la propria adesione alla mediazione, l'accettazione del mediatore eventualmente indicato da parte istante e, in caso di mediazione in modalità telematica la partecipazione personale al procedimento o a mezzo di delegato munito di procura speciale e sostanziale.

2. L'adesione alla mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi anagrafici e fiscali delle parti (in caso di persone giuridiche anche la partita iva e il codice destinatario) nonché i loro recapiti anche digitali, e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e degli Avvocati che li assistono e li difendono e presso cui effettuare le comunicazioni;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

3. L'adesione alla mediazione può contenere:

- a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia;
- b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo soggetto chiamato;
- c) l'eventuale richiesta / disponibilità di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica ex art. 8 bis del D.lgs. n. 28/10;
- d) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 8 bis e ter del D.lgs. n. 28/10;
- e) provvedimento d'ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente (quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata) oppure la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;
- f) la eventuale accettazione del mediatore indicato dalla parte istante;

4. L'adesione alla mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. All'adesione vanno allegati il certificato anagrafico della parte in corso di validità in caso di persona fisica, la visura della CCIAA in caso di persona giuridica e lo Statuto in caso di associazioni, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro ex art. 28 commi 4 e 5 del DM n. 150/2023 e come indicate nelle tabelle allegate.

6. Il deposito dell'adesione della parte invitata costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

7. L'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione, da parte della Segreteria, della ricevuta di pagamento dell'indennità per il primo incontro.

Art. 4 - La Segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione rispetto ai requisiti formali del presente regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

3. La Segreteria fissa la data del primo incontro, non prima di 20 e non oltre 40 gg. dalla data di presentazione della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.
4. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
 - b) alle altre parti: la domanda di mediazione pervenuta, il nominativo del mediatore designato o eventualmente indicato da parte istante, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, nonché l'importo delle indennità dovute con le relative indicazioni per il pagamento.
5. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha l'obbligo di depositare la domanda di mediazione in tempo utile (non meno di 5 gg. lavorativi prima della scadenza predetta) affinché la Segreteria dell'Organismo proceda alla comunicazione di cui al punto che precede. L'istante può comunque comunicare anche autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere in ogni caso alla comunicazione di cui al punto che precede. In caso di deposito tardivo l'Organismo non sarà responsabile di eventuali conseguenze.
6. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/10 e all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione e all'accordo o al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, tutti completi di data.
7. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti costituite che ne sostengono eventuali costi, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante.
8. Su richiesta e con eventuali costi a carico di parte richiedente, la Segreteria rilascia il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 del D.lgs n. 28/10 e dell'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione e l'accordo, o il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo.

Art. 5 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede principale dell'Organismo individuata nello Statuto o nelle sedi secondarie.
2. Il luogo di svolgimento del procedimento di mediazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo, previa comunicazione alla Segreteria.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

Art. 6 – Designazione del mediatore

1. I mediatori devono essere iscritti all'albo degli Avvocati e possono essere inseriti, sulla base di competenze dichiarate o sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili, in elenchi distinti per materie o gruppi di materie.

2. Il Responsabile dell'Organismo, di concerto con la Segreteria, provvede alla designazione del mediatore, secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del mediatore.

3. Ai fini della designazione, le parti possono concordemente indicare un mediatore tra tutti quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo. In difetto di indicazione concorde delle parti o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere l'indicazione della parte, l'Organismo provvede in autonomia ai sensi del punto 2.

Ai fini della designazione del mediatore, parte istante può indicare direttamente il nominativo di un mediatore tra quelli iscritti negli elenchi dell'organismo. In tale ipotesi, l'indicazione della parte istante verrà evidenziata nella convocazione alla parte chiamata lasciando alla medesima la facoltà, nella compilazione dell'adesione, di accettare o meno la richiesta di parte istante. Nel caso in cui la scelta della parte istante non venga accettata dalla parte chiamata, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 2.

4. Dopo aver ricevuto la comunicazione del nominativo del mediatore le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, le parti comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'Organismo, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi non è condivisa dal responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 2.

5. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 2.

6. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 2.

7. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

8. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dal presente regolamento.

9. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti lo richiedano, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è effettuata e sottoscritta dalle parti, con impegno delle stesse parti a sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali in vigore, o in assenza, sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e il consulente.

Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del D.lgs. n.28/10.

Al momento della nomina del consulente le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 7 – Funzioni e obblighi del mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità.

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

4. Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

5. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c..

6. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

All'uopo, dichiara: “di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni”.

7. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso, oppure ha avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti, o quando il mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- d) se è legato ad una delle parti o ad una società da questa controllata, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza;
- e) se è tutore o curatore di una delle parti;
- f) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

8. In ogni caso, il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente il responsabile dell'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

9. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

10. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

11. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

12. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

Art. 8 - Riservatezza

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, i soggetti diversi dalle parti e dai difensori presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che partecipino al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 9 - Procedimento di mediazione e modalità di svolgimento degli incontri

1. Il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n.28/10, ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua introduzione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti e allegato al verbale di mediazione, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Se però la mediazione è delegata dal giudice, in quanto obbligatoria o demandata, il procedimento ha una durata di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi.
2. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto, salvo quanto previsto dalla legge.
3. La parte impossibilitata a presenziare personalmente in forza di giustificato motivo, può delegare un terzo a conoscenza dei fatti del procedimento e munito di poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

in sua vece, nonché per concludere e sottoscrivere il verbale negativo o l'eventuale accordo. Il giustificato motivo di impedimento della parte dovrà essere dichiarato a verbale dal delegato.

4. Ciascuna delle parti può sempre chiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto con collegamento audiovisivo ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 28/2010, mentre, con il consenso di tutte le parti, può essere richiesta la mediazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 8 bis del D.lgs. n. 28/2010.

5. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, informa le parti della funzione e delle modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché queste raggiungano un accordo di conciliazione. A tal fine, può sentire le parti congiuntamente e/o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.

6. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore nella stessa seduta l'incontro di mediazione, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo.

7. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs 28/10, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

8. Solo le parti costituite che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta. Le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo.

9. All'inizio di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro, delle deleghe, delle procure o della mancata partecipazione, nonché del valore della controversia comunicato dalle parti, ove necessario. Ogni verbale conterrà altresì l'orario di inizio e fine di ciascuno incontro, e darà atto dell'esito di ciascuno incontro.

10. Il mediatore, qualora ne ravvisi l'opportunità, segnala alle parti la possibilità di estendere la mediazione a terze parti non convocate.

11. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione. Del primo incontro non può essere disposta la prosecuzione fatto salvo il caso di chiamata di terzi.

12. Se all'esito del procedimento viene raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti, che deve contenere l'indicazione del relativo valore.

13. Quando le parti non raggiungono un accordo, il mediatore, qualora disponga degli elementi necessari, può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso le parti, concordemente, possono

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

sempre chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 28/2010. Prima di formulare l'eventuale proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/2010.

14. In caso di mancata adesione o partecipazione alla mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

Art. 10 - Modalità di svolgimento degli incontri con collegamento audiovisivo ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 28/2010 e di mediazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 8 bis del D.lgs. n. 28/2010.

1. L'Organismo mette a disposizione una piattaforma idonea a garantire la riservatezza dei dati personali e la sicurezza delle comunicazioni.

2. Gli incontri si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;

b) con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;

c) la sessione di mediazione con modalità telematica o collegamento da remoto avviene per il tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (parti, difensori, mediatori, consulenti, ecc.). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/10. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi;

d) durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto;

e) tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;

f) i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro rinviando ad altra data;

g) eventuali documenti devono essere esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica e depositati con inoltro telematico al Mediatore che, alla fine del collegamento, provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;

h) gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dal Mediatore alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

i) all'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso;

l) qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

3. In caso di mediazione telematica sensi dell'art. 8 bis del D. Lgs 28/2010 ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mentre in caso di mediazione con collegamento audiovisivo ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 28/2010 trovano applicazione i commi 3 e 4 del citato art. 8 ter.

4. In caso di mediazioni svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 8 bis e 8 ter D.lgs. n. 28/10, la parte priva di firma digitale o comunque impossibilitata a sottoscrivere personalmente, può conferire al difensore procura speciale alla sottoscrizione del verbale negativo e/o dell'eventuale accordo.

Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
- b) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- c) in qualsiasi momento in cui le parti dichiarino di non aver più interesse a proseguire il procedimento;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento dopo aver sentito le parti;
- e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore, o non raggiungono un diverso accordo successivo.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma il processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dagli altri partecipanti alla mediazione, nonché dal mediatore che, fermo quanto previsto dall'art. 8 bis D.lgs. n. 28/10, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

3. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione, se redatto in formato analogico deve essere redatto in tanti originali quante sono le parti che hanno partecipato alla mediazione oltre a un originale per l'Organismo.

4. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

5. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

Art. 12. Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile nella domanda va indicato un valore indeterminabile.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda deve indicare anch'esso l'indicazione del suo valore in conformità a quanto previsto al punto 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono indicazioni precise, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta superiore a quello indicato dalle parti o individuato dall'organismo, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Art. 13 - Indennità

1. Le spese di mediazione, determinate dall'Organismo ai sensi della vigente normativa, comprensive delle spese di avvio, delle spese vive e delle indennità di mediazione, sono dovute e versate al momento del deposito della domanda o dell'adesione, da ciascuna parte che abbia promosso o aderito al relativo procedimento, come da tabella in calce al presente regolamento e nei modi e nei termini qui indicati.
2. Il mancato pagamento delle indennità e/o delle spese di mediazione prima dell'inizio del primo incontro è considerato "giustificato motivo" per rifiutare di svolgere la mediazione.
3. Quando la mediazione si conclude al primo incontro e senza conciliazione null'altro è dovuto.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

4. Quando la conciliazione si raggiunge al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 10% e detratti gli importi già versati, come indicato nella tabella allegata.
5. Quando l'accordo di conciliazione si raggiunge in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 25% e detratti gli importi già versati, come indicato nella tabella allegata.
6. In caso di accordo di conciliazione in incontri successivi al primo, le spese di mediazione comprensive delle maggiorazioni di cui ai punti che precedono, sempre salva la detrazione di quanto già versato, possono essere maggiorate fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei criteri di cui all'art.31 c. 3 D.M.150/23.
7. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori indennità calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati, come indicato nella tabella allegata.
8. Le spese di avvio e di mediazione di primo incontro e successive indennità sono dovute anche nell'eventuale abbandono del procedimento, o in caso di mancata partecipazione allo stesso.
9. Le parti sono obbligate in solido a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione, o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
10. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica ai fini del pagamento delle indennità e delle spese di mediazione. Ai fini della presente valutazione si precisa che il centro di interessi va individuato tenendo conto dei singoli interessi sottesi alla vicenda oggetto di mediazione, soprattutto per quanto riguarda le mediazioni relative a successioni e divisioni ereditarie.
11. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge e nelle indennità sono ricompresi i compensi del mediatore.
12. Ai mediatori, a titolo di compenso per la propria attività, spetta per ogni singolo affare trattato un onorario pari al 60% delle indennità di mediazione oltre accessori di legge se dovuti.

Art.14 – Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D.Lgs 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 – 55100 LUCCA

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto.

Art. 15 Adempimenti e responsabilità delle parti

1. Sono di competenza esclusiva delle parti:

- a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente del mediatore e dell'Organismo;
- b) l'individuazione del criterio di competenza territoriale per il deposito dell'istanza di mediazione presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La parte che ha indicato competente territorialmente l'ODM risponde di tale scelta senza che il mediatore o l'organismo possano essere coinvolti nella responsabilità;
- c) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- d) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riferimento alle ipotesi di litisconsorzio necessario nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- e) l'indicazione degli esatti recapiti dei soggetti cui inviare le comunicazioni;
- f) la determinazione del valore della controversia;
- g) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- h) le dichiarazioni in merito all'inesistenza di più domande relative alla medesima controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Articolo 16- Legge applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento, il procedimento di mediazione è disciplinato dalla legge italiana, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 28/10 (aggiornato con le modifiche di cui al D.Lgs n. 216 del 27 dicembre 2024) e al D.M.150/23 e succ. mod. e produce gli effetti da essa stabiliti.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - Tel. e fax: 0583/55351

mail: mediazione@ordineavvocati.lu.it - pec: organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Codice Fiscale 80005260460 - Partita IVA 02239170463 - IBAN IT98I0538713702000048001119

Codice Univoco GDZYN3 - Ente soggetto a split payment

Tablelle spese e indennità di mediazione al netto dell'iva approvate dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Lucca con delibera del 28.1.2025 in base al D.M. n. 150/2023 del 24/10/2023

Tabella 1
SPESE DI AVVIO/ADESIONE
(art. 28, comma 4, D.M. n. 150/2023)

VALORE LITE	FACOLTATIVA	OBBLIGATORIA/DEMANDATA
sino a € 1.000,00#	€ 40,00	€ 32,00
da € 1.000,01# sino a € 50.000,00#	€ 75,00	€ 60,00
superiore a € 50.000,00# o INDETERMINATO	€ 110,00	€ 88,00

Tabella 2
SPESE DI MEDIAZIONE / INDENNITA' PRIMO INCONTRO
(art. 28, comma 5, D.M. n. 150/2023)

VALORE LITE	FACOLTATIVA	OBBLIGATORIA/DEMANDATA
sino a € 1.000,00# o INDETERMINABILE BASSO	€ 60,00	€ 48,00
da € 1.000,01# sino a € 50.000,00# o INDETERMINABILE MEDIO	€ 120,00	€ 96,00
superiore a € 50.000,00# o INDETERMINABILE ALTO	€ 170,00	€ 136,00

Alle spese di avvio/adeseione devono essere aggiunte le seguenti (art. 28, comma 3, D.M. n. 150/2023):

1) Spese di notifica:

- a. € 6,00 + IVA per ciascuna RACC. A.R. ORDINARIA (salvo conguaglio integrativo successivo);
- b. € 9,00 + IVA per ciascuna RACC. A.R. CELERE (salvo conguaglio integrativo successivo);

2) Eventuali spese in caso di mediazione telematica, quali, a titolo esemplificativo, quelle da sostenere per la generazione di certificati di firma digitale mediante SPID.

In caso di notifica a mezzo p.e.c. nessuna spesa sarà dovuta.

In caso di successiva chiamata del terzo e/o estensione della mediazione a parti ulteriori rispetto a quelle originarie, le notifiche avverranno a cura e spese esclusive della/e parte/i onerate dell'incombenza.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - Tel. e fax: 0583/55351

mail: mediazione@ordineavvocati.lu.it - pec: organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Codice Fiscale 80005260460 - Partita IVA 02239170463 - IBAN IT98I0538713702000048001119

Codice Univoco GDZYN3 - Ente soggetto a split payment

**Tabelle spese e indennità di mediazione al netto dell'iva
approvate dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Lucca
con delibera del 28.1.2025 in base al D.M. n. 150/2023 del 24/10/2023**

Tabella 3

SPESE DI MEDIAZIONE

(art. 30, tabella A, D.M. n. 150/2023) – VALORI MEDI

valori medi espressi in euro e già ridotti di 1/5 per mediazioni obbligatorie e demandate

VALORE LITE	FACOLTATIVA	OBBLIGATORIA/DEMANDATA
Fino a 1.000,00	120,00	96,00
1.001,00 – 5.000,00	225,00	180,00
5.001,00 – 10.000,00	365,00	292,00
10.001,00 – 25.000,00	580,00	464,00
25.001,00 – 50.000,00	960,00	768,00
50.001,00 – 150.000,00	1.350,00	1.080,00
150.001,00 – 250.000,00	2.000,00	1.600,00
250.001,00 – 500.000,00	3.200,00	2.560,00
500.001,00 – 1.500.000,00	4.250,00	3.400,00
1.500.001,00 – 2.500.000,00	5.550,00	4.440,00
2.500.001,00 – 5.000.000,00	8.250,00	6.600,00
> 5.000.000,00	+0,25%	+0,2%
INDETERMINABILE	1.350,00	1.080,00

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - Tel. e fax: 0583/55351

mail: mediazione@ordineavvocati.lu.it - pec: organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Codice Fiscale 80005260460 - Partita IVA 02239170463 - IBAN IT98I0538713702000048001119

Codice Univoco GDZYN3 - Ente soggetto a split payment

**Tabelle spese e indennità di mediazione al netto dell'iva
approvate dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Lucca
con delibera del 28.1.2025 in base al D.M. n. 150/2023 del 24/10/2023**

Tabella 4

SALDO SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO

compresa maggiorazione del 10 % (art. 30, comma 1, d.m. n. 150/2023)
detrato quanto già versato per il primo incontro

VALORE LITE	FACOLTATIVA	OBBLIGATORIA/DEMANDATA
Fino a 1.000,00	66,00	52,80
1.001,00 – 5.000,00	115,50	92,40
5.001,00 – 10.000,00	269,50	215,60
10.001,00 – 25.000,00	506,00	404,80
25.001,00 – 50.000,00	924,00	739,20
50.001,00 – 150.000,00	1.298,00	1.038,40
150.001,00 – 250.000,00	2.013,00	1.610,40
250.001,00 – 500.000,00	3.333,00	2.666,40
500.001,00 – 1.500.000,00	4.488,00	3.590,40
1.500.001,00 – 2.500.000,00	5.918,00	4.734,40
2.500.001,00 – 5.000.000,00	8.888,00	7.110,40
INDETERMINABILE BASSO	1.419,00	1.135,20
INDETERMINABILE MEDIO	1.353,00	1.082,40
INDETERMINABILE ALTO	1.298,00	1.038,40

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - Tel. e fax: 0583/55351

mail: mediazione@ordineavvocati.lu.it - pec: organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Codice Fiscale 80005260460 - Partita IVA 02239170463 - IBAN IT98I0538713702000048001119

Codice Univoco GDZYN3 - Ente soggetto a split payment

**Tabelle spese e indennità di mediazione al netto dell'iva
approvate dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Lucca
con delibera del 28.1.2025 in base al D.M. n. 150/2023 del 24/10/2023**

Tabella 5

**SALDO SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI
CONCILIAZIONE AD INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO**

compresa maggiorazione del 25 % (art. 30, comma 2, D.M. n. 150/2023)

detrato quanto già versato per il primo incontro

VALORE LITE	FACOLTATIVA	OBBLIGATORIA/DEMANDATA
Fino a 1.000,00	75,00	60,00
1.001,00 – 5.000,00	131,25	105,00
5.001,00 – 10.000,00	306,25	245,00
10.001,00 – 25.000,00	575,00	460,00
25.001,00 – 50.000,00	1.050,00	840,00
50.001,00 – 150.000,00	1.475,00	1.180,00
150.001,00 – 250.000,00	2.287,50	1.830,00
250.001,00 – 500.000,00	3.787,50	3.030,00
500.001,00 – 1.500.000,00	5.100,00	4.080,00
1.500.001,00 – 2.500.000,00	6.725,00	5.380,00
2.500.001,00 – 5.000.000,00	10.100,00	8.080,00
INDETERMINABILE BASSO	1.612,50	1.290,00
INDETERMINABILE MEDIO	1.537,50	1.230,00
INDETERMINABILE ALTO	1.475,00	1.180,00

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - Tel. e fax: 0583/55351

mail: mediazione@ordineavvocati.lu.it - pec: organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Codice Fiscale 80005260460 - Partita IVA 02239170463 - IBAN IT98I0538713702000048001119

Codice Univoco GDZYN3 - Ente soggetto a split payment

Tabelle spese e indennità di mediazione al netto dell'iva approvate dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Lucca con delibera del 28.1.2025 in base al D.M. n. 150/2023 del 24/10/2023

Tabella 6 SALDO SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI MANCATA CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO

(art. 30, comma 3, D.M. n. 150/2023)

detrato quanto già versato per il primo incontro

VALORE LITE	FACOLTATIVA	OBBLIGATORIA/DEMANDATA
Fino a 1.000,00	60,00	48,00
1.001,00 – 5.000,00	105,00	84,00
5.001,00 – 10.000,00	245,00	196,00
10.001,00 – 25.000,00	460,00	368,00
25.001,00 – 50.000,00	840,00	672,00
50.001,00 – 150.000,00	1.180,00	944,00
150.001,00 – 250.000,00	1.830,00	1.464,00
250.001,00 – 500.000,00	3.030,00	2.424,00
500.001,00 – 1.500.000,00	4.080,00	3.264,00
1.500.001,00 – 2.500.000,00	5.380,00	4.304,00
2.500.001,00 – 5.000.000,00	8.080,00	6.464,00
INDETERMINABILE BASSO	1.290,00	1.032,00
INDETERMINABILE MEDIO	1.230,00	984,00
INDETERMINABILE ALTO	1.180,00	944,00

Note:

1. Tutti gli importi di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono indicati al netto dell'IVA e sono dovuti per ciascuna parte o centro d'interesse.
2. Gli importi sono calcolati sulla base dei valori medi in rapporto ai minimi e ai massimi indicati nella Tabella A di cui al D.M. n. 150/2023 (V. Tabella n. 3).
3. Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro, non raggiungano l'accordo, nessun altro compenso è dovuto all'Organismo di Mediazione oltre le spese di avvio/adesione e di mediazione già versate.
4. In ordine alle ulteriori spese di mediazione, qualora le parti raggiungano l'accordo al primo incontro, si applicano gli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Iscritto al n. 171 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Via Galli Tassi, n. 61 - 55100 LUCCA - Tel. e fax: 0583/55351

mail: mediazione@ordineavvocati.lu.it - pec: organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it

Codice Fiscale 80005260460 - Partita IVA 02239170463 - IBAN IT98I0538713702000048001119

Codice Univoco GDZYN3 - Ente soggetto a split payment

Tabelle spese e indennità di mediazione al netto dell'iva approvate dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione Forense di Lucca con delibera del 28.1.2025 in base al D.M. n. 150/2023 del 24/10/2023

importi di cui alla Tabella n. 4; qualora la mediazione prosegua oltre il primo incontro e si raggiunga un accordo negli incontri successivi, si applicano gli importi di cui alla Tabella n. 5; qualora la mediazione prosegua oltre il primo incontro ma non si raggiunga alcun accordo, si applicano gli importi di cui alla Tabella n. 6.